

TRASCRIZIONE

Minipodcast: il decreto 5x1000

Il 5x1000 è uno strumento che consente a tutte le persone fisiche titolari di redditi soggetti a tassazione di esprimere una propria preferenza in ordine a quale Ente, operante nei settori del Welfare, della ricerca scientifica e sanitaria, dell'università e dello sport, preferiscono venga destinata una quota, pari appunto al 5x1000 delle proprie imposte, per il sostegno delle attività svolte dall'Ente prescelto.

L'Istituto del 5x1000 è stato completamente rinnovato all'interno del più ampio processo di riforma del TS attraverso il d. lgs. n. 111/2017, conclusosi a luglio 2020 con il relativo Decreto Attuativo (DPCM).

Fino all'entrata in vigore del DLgs n.111/2017 potevano accedere al 5x1000 diverse tipologie di Enti operanti nel cosiddetto Non-Profit, anche se non esercenti attività di interesse generale. Con la riforma, invece, sono state tracciate linee più stringenti circa i soggetti che possono beneficiare del contributo, le modalità con cui questi devono accreditarsi verso le rispettive amministrazioni di riferimento e anche nuove regole in tema di rendicontazione a carico sia degli Enti destinatari del 5x1000 sia degli Enti erogatori.

Gli Enti che possono essere destinatari del 5x1000 sono tassativamente tutti gli Enti del TS iscritti nel RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comprese le Cooperative sociali ma escluse le Imprese Sociali costituite in forma di società.

Il 5x1000, inoltre, può essere destinato alle

seguenti finalità: per il finanziamento nel campo della ricerca scientifica e dell'università, per il finanziamento degli Enti che effettuano ricerca sanitaria, a sostegno delle attività sociali del Comune di residenza del contribuente e a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI.


Il 5x1000 può essere destinato anche a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici nonché a sostegno degli Enti gestori delle Aree Protette.

Con il DPCM di luglio 2020 sono state disciplinate anche le modalità che gli Enti devono seguire per accreditarsi presso la pubblica amministrazione quali enti destinatari del contributo.

I singoli Enti, infatti, (ad esclusione dei Comuni, che non sono soggetti al preventivo accreditamento) possono riferirsi al Ministero del Lavoro per il tramite del RUNTS, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero della Salute, al CONI, all'Agenzia delle Entrate, fino alla piena operatività del RUNTS.

L'accreditamento è previsto anche per più finalità, purché ovviamente l'Ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna finalità stessa.

La scelta della destinazione da parte del contribuente viene effettuata utilizzando la scheda annessa alla Certificazione Unica oppure al Modello 730 ovvero al Modello Redditi Persone Fisiche. La scelta è effettuata apponendo la



TRASCRIZIONE

Minipodcast: il decreto 5x1000

firma in corrispondenza di una delle finalità indicate. Il contribuente può esprimere una sola scelta di destinazione; infatti, l'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

Nei riquadri corrispondenti alle finalità fino alla piena operatività del RUNTS, oltre all'apposizione della firma, il contribuente può indicare anche il Codice Fiscale dello specifico soggetto a cui intende destinare direttamente la quota del 5x1000.

Un altro aspetto indicato nella normativa riguarda il riparto delle somme: ai soggetti regolarmente accreditati spetta la quota del 5x1000 a loro direttamente destinata dai contribuenti, che oltre ad aver apposto la firma, abbiano anche indicato il CF dell'Ente beneficiario.

Qualora il contribuente non abbia indicato nessun CF, ovvero abbia indicato un CF che risulti errato riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti sono ripartite tra gli Enti che operano nell'ambito della medesima finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, cioè di quelle ricevute mediante apposizione del CF.

Il DPCM di luglio 2020 ha inoltre fissato nuovi e stringenti obblighi di rendicontazione tanto a carico delle amministrazioni erogatrici quanto a carico degli Enti beneficiari.

Le amministrazioni erogatrici sono tenute entro 90 giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito degli elenchi dei soggetti al quale il

contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Devono poi pubblicare nell'apposita sezione del sito anche il link al sito web dell'Ente beneficiario, il quale ha l'obbligo di pubblicazione online del rendiconto. I beneficiari, infatti, entro un anno dalla ricezione delle somme devono redigere un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine dovranno utilizzare il modulo di rendiconto disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento.

Nel rendiconto è necessario indicare i dati identificativi del beneficiario, l'anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito, le eventuali spese coperte dal contributo, quali per esempio spese per risorse umane o per l'acquisto di beni e servizi, così come gli eventuali accantonamenti di somme per le realizzazioni di progetti pluriennali (che dovranno avere una durata massima di 3 anni).

Gli Enti che hanno percepito contributi di importo superiore a 20mila € sono tenuti a trasmettere all'amministrazione competente, rendiconto e relativa relazione, entro 30 giorni successivi alla data di compilazione del rendiconto al fine di consentire all'amministrazione stessa eventualmente di richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione e operare controlli amministrativi contabili a campione, anche presso le sedi



TRASCRIZIONE

Minipodcast: il decreto 5x1000

degli Enti beneficiari.

Gli Enti che hanno ricevuto contributi di importo inferiore a 20mila€ sono tenuti a redigere il rendiconto e la relazione e conservarli presso la propria sede per un tempo di 10 anni, ma non sono tenuti ad inviare rendiconto all'amministrazione di riferimento, a meno che questa non ne faccia espressamente richiesta.

I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme ricevute per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5x1000. Inoltre, hanno anche l'obbligo di pubblicare il rendiconto sul proprio sito web entro 30 giorni dalla scadenza del termine di invio all'amministrazione, dandone poi comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

Nel caso in cui l'Ente violi gli obblighi di pubblicazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario a effettuare la pubblicazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni, passati i quali è prevista una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo.

I contributi possono essere revocati e recuperati dall'amministrazione qualora l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o su false attestazioni documentali da parte dell'Ente.

I contributi possono essere revocati anche quando viene accertato che siano stati impiegati

per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario oppure per coprire spese di pubblicità per le campagne di sensibilizzazione del 5x1000. Qualora le somme erogate non siano rendicontate, ugualmente il contributo può essere revocato, così come quando, a seguito di controlli, l'Ente beneficiario non risulti in possesso dei requisiti o risulti aver cessato l'attività prima dell'erogazione delle somme.

L'amministrazione provvede al recupero del contributo e a trasmettere gli Atti all'autorità giudiziaria per eventuali sanzioni anche di natura penale e amministrativa. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'Erario, entro 60 giorni dalla notifica dalla contestazione, l'ammontare percepito rivalutato secondo gli indici ISTAT e maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.